



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 3700/2018**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 2107/2018**

**OGGETTO: DITTA SAIANI SAS DI SAIANI P. & C. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN VIA G. LA PIRA 18 NEL COMUNE DI FLERO. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3912 DEL 21/10/2008 E S.M.I. CON VARIANTI SOSTANZIALI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI FLERO IN VIA G. LA PIRA 18. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia del 21/12/2017 n. 333 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale del 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di

Documento Firmato Digitalmente

Gestione dei Rifiuti;

- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

**PREMESSO** che la ditta Saiani SAS di Saiani P. & C. con sede legale in Via G. La Pira 18 nel comune di Flero è titolare dell'atto dirigenziale n. 3912 del 21/10/2008 e s.m.i. avente per oggetto: *“Rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13,R4,R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*

**RILEVATO** che la ditta Saiani SAS di Saiani P. & C. (codice fiscale 03533230177) ha presentato istanza in data 24/04/2018, registrata al P.G. prov. n. 57275, integrata e modificata con documentazione nelle seguenti date: 6/07/2018, 2/08/2018 ed il 24/09/2018, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 3912 del 21/10/2008 e s.m.i. e di autorizzare le varianti sostanziali relative all'insediamento ubicato in comune di Flero in Via G. La Pira 18. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

**PRESO ATTO** che, oltre al rinnovo dell'autorizzazione, le varianti richieste consistono in:

- ampliamento dell'insediamento esistente mediante l'acquisizione del capannone antistante, ubicato a circa 25 m lineari, con affaccio diretto su via La Pira ai civici n.7/9/11/13;
- modifica del dato di targa per aggiunta di una pressa (M3) utilizzata per le operazioni di trattamento (R3) dei rifiuti;
- incremento del quantitativo di messa in riserva istantanea da 140 mc (autorizzazione precedente) a 2.302 mc, di cui 1.272 mc di stoccaggio mps;
- incremento del quantitativo annuo di rifiuti sottoposti a recupero da 16.000 t/anno (autorizzazione precedente) a 39.000 t/anno;
- inserimento dell'operazione di pretrattamento (R12),
- rinuncia all'operazione R3 sui rifiuti plastici e stralcio del codice EER 030307 dall'istanza;
- modifica dell'elenco codici EER, mediante l'introduzione dei seguenti nuovi EER: 03 03 01 , 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 08 03 18, 09 01 07, 15 01 07,15 01 09, 16 01 03, 16 01 19, 16 02 14, 16 06 05, 17 01 03, 170202, 170904, 191205, 191207, 200136 ed il contestuale stralcio dei seguenti codici ferrosi e non ferrosi:
  - 020110 rifiuti metallici;
  - 150104 imballaggi metallici;
  - 170401 rame;
  - 170402 alluminio;
  - 170403 piombo;
  - 170404 zinco;
  - 170405 ferro;
  - 170406 stagno;
  - 170407 metalli misti;
  - 170411 cavi;
  - 191202 metalli ferrosi;
  - 191203 metalli non ferrosi;
  - 200140 metallo;

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- § ambientale (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque);
- § di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 11 - Mapp: n.31, 274 censuario di Flero e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Flero n. 9631 del 30/07/2018), ha la seguente destinazione urbanistica: *“Zona DI aree per attività produttive”*;

- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 1161607496393;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

**CONSIDERATO** che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n.3545 del 4/10/2018 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**CONSIDERATO** che ARPA e Comune, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 96592 del 12/07/2018 e riunitasi in data 26/07/2018 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

**RILEVATO CHE:**

- con nota del 26/07/2018 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "EMISSIONI" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 24/07/2018 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia, che risulta inserito nella sezione "ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R3) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n.126444 in data 24/09/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **83.048,69 (Euro ottantatremilaquarantotto/69)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- |   |             |
|---|-------------|
| - messa in riserva (R13) di 2.302 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a  | €. 40.657,9 |
| - trattamento (R3- R12) di un quantitativo annuo di 39.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | €. 42.390,7 |

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 3912 del 21/10/2008 e s.m.i., con varianti sostanziali relative all'insediamento ubicato in comune di Flero in Via G. La Pira 18. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "Rifiuti e Piano di Monitoraggio", Sezione "Emissioni", Sezione "Acque" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DISPONE**

1. di rinnovare il provvedimento n. 3912 del 21/10/2008 e s.m.i., e di autorizzare le varianti sostanziali in premessa citate, alla ditta Saiani SAS di Saiani P. & C. relative all'attività di gestione rifiuti dell'impianto ubicato in comune di Flero in Via G. La Pira 18, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - b) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, con particolare riferimento alla realizzazione dell'impianto di separazione delle acque di prima pioggia;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Flero, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio e fine dei lavori per la realizzazione delle varianti relative all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori di variante dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di presentazione della perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata;
7. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato piano di monitoraggio parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di dare atto che:
  - a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione; b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere

accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI; d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 6511 del 21/04/2017; e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile; f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili); g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico; i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.); j) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato tecnico, Sezione Emissioni comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata; k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti; l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; m) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; n) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc); o) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento; p) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate; q) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

9. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul Documento Firmato Digitalmente

presente atto;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
13. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, Sezione Emissioni;
14. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, Sezione Acqua;
15. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
16. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **83.048,69 (Euro ottantatremilaquarantotto/69)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
18. che il presente atto venga comunicato alla ditta Saiani SAS di Saiani P. & C. con sede legale in Via G. La Pira 18 nel comune di Flero (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *saiani@pec.it*);
20. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Flero, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia ed all'Ufficio d'Ambito di Brescia;
21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 17-10-2018

## ALLEGATO TECNICO

**Tabella A descrittiva**

<b>RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA</b>	Saiani SAS di Saiani P. & C.	<b>Cod. fiscale</b>	
		03533230177	
<b>SEDE LEGALE E SEDE INSEDIAMENTO DITTA AUTORIZZATA</b>	Via G. La Pira 18 nel Comune di Flero	<b>FOGLIO N. 11</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	31 274
<b>SUPERFICI esistente/Rinnovo mapp. 31/ fg 11</b>	– capannone (deposito rifiuti, area trattamento)	M <sup>2</sup>	1.530,00
	– area esterna (deposito rifiuti, pertinenze e manovra automezzi)	M <sup>2</sup>	1.397,00
	– verde, parcheggio	M <sup>2</sup>	123,00
	– totale insediamento esistente	<u>M<sup>2</sup></u>	<u>3.050,00</u>
<b>SUPERFICI Ampliamento/variante mapp.274/ fg 11</b>	– capannone (deposito rifiuti, area trattamento)	M <sup>2</sup>	1.503,00
	– area esterna (deposito rifiuti, pertinenze e manovra automezzi)	M <sup>2</sup>	1.190,00
	– totale insediamento esistente	<u>M<sup>2</sup></u>	<u>2.693,00</u>
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	<i>“DI aree per attività produttive”</i>	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	Paolo Saiani, nato a Brescia il 14/03/1970		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	Paolo Saiani, nato a Brescia il 14/03/1970		

## Sezione – RIFIUTI

**DITTA: Saiani SAS di Saiani P. & C.**

**Sede Legale ed impianto: Via G. La Pira, 18 Flero (BS)**

### **1. Descrizione delle operazioni dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento di circa 5.743 mq, (di cui 3.050,00 mq esistenti e 2.693,00 mq di ampliamento in un capannone dislocato da quello esistente a circa 25 m lineari, con affaccio diretto su via La Pira ai civici n.7/9/11/13;) è dedicata all'attività di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R3); l'impianto è sito nel comune di Flero (BS) in via G. La Pira, n.18 ed è censito al NCTR del comune di Flero (BS) al foglio n.11 mappali 31- 274; la ditta ha la disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona *“DI aree per attività produttive”* del piano delle regole del PGT del comune di Flero (BS);
- 1.3. l'insediamento è dotato di impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia provenienti dalla superficie scolante dell'insediamento;
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
  - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
  - pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
  - trattamento (R3) sui rifiuti cartacei costituito dalle seguenti operazioni:
    - cernita manuale con eliminazione di eventuali materiali estranei;
    - trituratore asservito da pressa oleodinamica imballatrice;
    - riduzione volumetrica con cesoia a ghigliottina;
- 1.5. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali di stoccaggio:
  - operazioni di messa in riserva (R13): tali operazioni sono effettuate su aree pavimentate, all'interno ed all'esterno dei fabbricati. I rifiuti in ingresso sono depositati nell'area di stoccaggio identificata in planimetria come A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12 per la messa in riserva dei rifiuti per una superficie complessiva di 1023 m<sup>2</sup>. Le MPS ottenute dal trattamento dei rifiuti sono depositati nell'area di stoccaggio identificata in planimetria come MP1, MP2, MP 3, MP 4, MP5 ed MP 6 per la messa in riserva dei rifiuti per una superficie complessiva di 557 m<sup>2</sup>. I rifiuti decadenti prodotti dalla fase di cernita del materiale verranno depositati nell'apposite aree G1, G2, G3, G4, G5 e G6 per una superficie complessiva di 78 m<sup>2</sup> prima di essere avviati a smaltimento mediante ditte autorizzate.
- 1.6. Descrizione del processo e del trattamento:
  - operazione di trattamento (R3), gli impianti sono collocati all'interno dei capannoni, è previsto un ciclo di trattamento mediante selezione e cernita con l'ausilio di ragno meccanico o manualmente, inoltre è previsto trituratore meccanico asservito da pressa oleodinamica che opera sulle MPS cartacee. Il trattamento dei rifiuti cartacei consiste nella cernita del materiale in ingresso, con rimozione di eventuali materiali estranei (plastica, vetro, ferro, legno ecc.) e suddivisione per tipologie di carta/cartone.  
Le MPS cartacee (materie prime secondarie) originate dai rifiuti trattati presso l'impianto o provenienti da altri impianti di trattamento (in ingresso tal quali) vengono depositate in apposite aree e, talvolta, sottoposte ad intervento di pressatura (pressa M1-M3) riduzione volumetrica con cesoia a ghigliottina M4, e/o triturazione e successiva pressatura (pressa trituratrice M2).  
Le MPS a norma UNI EN 643 e s.m.i. ottenute dalla carta sono depositate al coperto (entro il capannone o sotto tettoia);
  - Il pretrattamento (R12) dei rifiuti plastici e cartacei prevede la cernita del materiale in ingresso, con rimozione di elementi estranei (carta, vetro, ferro, legno ecc.), suddivisione merceologica. I rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento sopra descritte vengono depositati in aree specifiche, in attesa di essere avviati a recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati.

1.7. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- 2.302 mc di per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva istantanea (R13) così suddivisi:
  - 956 mc per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
  - 1.272 mc per la messa in riserva (R13) delle mps;
  - 74 mc messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- 39.000 t/a per l'effettuazione delle operazioni di trattamento R3 e pretrattamento R12;

1.8. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella aggiornata :

EER	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO		
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	R12	
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R13		
03.03.08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13	R12	R3
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13	R12	
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13	R12	
07.02.13	Rifiuti plastici	R13	R12	
08.03.18	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13		
09.01.07	Pellicola e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13	R12	R3
09.01.08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	R13	R12	R3
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici;	R13	R12	
15.01.01	Imballaggi carta e cartone;	R13	R12	R3
15.01.02	Imballaggi in plastica;	R13	R12	
15.01.03	Imballaggi in legno;	R13	R12	
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi;	R13	R12	R3
15.01.06	Imballaggi in materiali misti;	R13	R12	R3
15.01.07	Imballaggi di vetro	R13		
15.01.09	Imballaggi in materiale tessile	R13	R12	
16.01.03	Pneumatici fuori uso	R13		
16.01.19	Plastica	R13	R12	
16.02.14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce da 160209 160213	R13		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13		
16.06.05	Altre batterie e accumulatori	R13		
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13		
17.02.01	Legno;	R13	R12	
17.02.02	vetro	R13		
17.02.03	Plastica;	R13	R12	

17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902, 170903	R13		
19.12.01	Carta e cartone;	R13	R12	R3
19.12.04	plastica e gomma;	R13	R12	
19.12.05	Vetro	R13		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13	R12	
20.01.01	Carta e cartone;	R13	R12	R3
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, 200135;	R13		
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13	R12	
20.01.39	Plastica;	R13	R12	
20.03.07	Rifiuti ingombranti	R13	R12	

1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, ceste e/o container nelle aree indicate nella planimetria tavola dove vengono rappresentate;

## 2. Prescrizioni

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
  - oltre alla dichiarazione periodica dovranno essere effettuati controlli analitici/merceologici almeno una volta l'anno per ciascuna tipologia di rifiuti ritirati da commercianti;
  - dovrà essere eseguito controllo analitico/merceologico con cadenza biennale per ciascun conferitore;
  - al fine di consentire la ricostruibilità dei campionamenti rifiuti da sottoporre ad analisi, quando necessarie, dovrà essere approntato un piano di campionamento da adottare nell'ambito delle verifiche che la ditta andrà ad effettuare. Il piano di campionamento dovrà essere conforme alla norma UNI 10802/2004;
  - i rifiuti di cui al EER 160216, per i quali è autorizzata la sola messa in riserva, non dovranno contenere schede elettroniche con superficie superiore a 10 cmq;
  - il limite di 25 ppm quale somma PCB+PCT dev'essere inteso come sostanza contenuta nella "carta carbone". La percentuale massima di "carta carbone" contenuta nel rifiuto di carta è consentita sino al 1%;
  - poiché non è ammesso il ritiro di rifiuti classificabili pericolosi, i rifiuti potranno essere accettati solo se le sostanze contenute sono inferiori ai limiti di concentrazione previsti dalla decisione n. 2000/532/ce e s.m.i.;

Per i rifiuti identificati dal codice EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) si prescrive inoltre che:

- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui al EER 170904;

- In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero;
- I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004
- Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; tale ricerca, con riferimento alle terre e rocce provenienti da siti contaminati e operazioni di bonifica, deve essere effettuata sulle pezzature: maggiore di 20 mm, compresa tra i 2 mm e i 20 mm, inferiore a 2 mm
- Contestualmente si dovrà verificare la presenza di colorazioni anomale e odori atipici tali da far presumere la contaminazione del rifiuto;
- In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

- 2.2. le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/mps devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata;
- 2.3. nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso e i rifiuti in uscita destinati al recupero e/o smaltimento, e gli stessi devono essere posti in condizioni di sicurezza;
- 2.4. non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.5. i materiali cartacei (sia rifiuti che MPS) devono essere depositati al coperto; potranno essere depositati su area scoperta solo i materiali costituiti da rese di giornali invendute confezionate e raggruppate su pallets adeguatamente protetti dagli agenti meteorici;
- 2.6. con l'esclusione dei materiali cartacei confezionati di cui al precedente punto e dei rifiuti costituiti da materiali plastici, lo stoccaggio in aree esterne dovrà essere effettuato in idonei contenitori coperti con telo o altra protezione dagli agenti meteorici;
- 2.7. i contenitori dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico – fisiche dei rifiuti ivi contenuti;
- 2.8. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.9. le aree sovrastanti l'impianto di trattamento delle acque meteoriche e i pozzetti di manutenzione ed ispezione dovranno essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi attività di stoccaggio rifiuti e deposito MpS, e risultare accessibili agli Enti di controllo; il pozzetto di ispezione prima dello scarico in fognatura dovrà essere di dimensione adeguata per il campionamento delle acque in uscita;

- 2.10. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.11. è fatto divieto di ritiro di contenitori in plastica che abbiano contenuto sostanze individuate nell'Allegato 2 della Direttiva Comunitaria n.91/689/CEE, salvo il possesso di eventuale documentazione che dimostri l'avvenuta bonifica;
- 2.12. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx; eventuali rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/06 e s.m.i, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
- 2.13. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.14. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.15. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## MONITORAGGI

<b>MATRICE</b>	<b>FREQUENZA DI MONITORAGGIO</b>	<b>PRESCRIZIONE</b>
<b>RIFIUTI</b>	Come da prescrizioni riportate nella sezione Rifiuti del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato "Sezione Rifiuti" del presente atto
<b>EMISSIONI</b>	Come da prescrizioni riportate nella sezione "Emissioni" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nella sezione "Emissioni" del presente atto
<b>ACQUA</b>	Come da prescrizioni riportate nella sezione "Acque" del presente atto	Come da prescrizioni riportate nella sezione "Acque" del presente atto
<b>RUMORE</b>	Entro 3 mesi dall'inizio dell'attività di variante e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, Le misurazioni del rumore devono essere effettuate dal tecnico competente in materia e redatte secondo la DGR 8313/02, previa tempestiva comunicazione ad Arpa e Comune, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Per recettore sensibili non devono essere valutate le sole civili abitazioni, ma tutti gli edifici adibiti al normale permanere di persone, indi per cui anche eventuali uffici di aziende vicine.

**Sommario:**

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dalla ditta.*
6. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.  
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta.*  
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta.*  
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
7. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
8. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
9. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
10. Emissioni rumorose.
11. Sospensione dell'attività.
12. Prescrizioni particolari.

**1. Sintesi dei dati identificativi.**

Gestore                               SAIANI DI SAIANI P. & C. S.A.S.  
  
Sede legale                           FLERO (BS) – VIA LA PIRA 18  
  
Sede insediamento               FLERO (BS) – VIA LA PIRA 18

**2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**

Modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

<p><i>Autorizzazioni precedenti:</i> Atto Dirigenziale n. 3297 del 29/5/2014 per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06</p> <p><i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E1</p> <p><i>Emissioni dismesse:</i> -</p> <p><i>Emissioni oggetto di modifica:</i> -</p> <p><i>Emissioni nuove:</i> -</p> <p><i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante:</i> -</p> <p><i>Emissioni non soggette ad autorizzazione:</i> -</p> <p><i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i> -</p>
--

### 3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

La ditta è autorizzata per svolgere attività di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, riconducibili principalmente a carta e plastica e, in misura minore legno, RAEE (elettronici), misti da demolizioni edilizie. I rifiuti in ingresso vengono stoccati nelle apposite aree di messa in riserva.

Alcuni rifiuti sono solo commercializzati e rivenduti tali quali.

I rifiuti cartacei e plastici in ingresso sono sottoposti a trattamento nell'impianto, quali riduzione volumetrica mediante pressatura (impianto M1 ed M3) e/o cesoia a ghigliottina (M4). Le MPS cartacee in ingresso possono essere anche sottoposte a triturazione e pressatura (pressa oleodinamica munita di tritratore M2 – **emissione E1**).

Per il dettaglio dei processi autorizzati si rimanda alla sezione “Rifiuti” del presente provvedimento.

### 4. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

*Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera cui si fa rinvio:*

Nessuno.

### 5. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Dal punto di vista emissivo non si hanno cambiamenti.

### Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).

*Dati dichiarati dalla ditta.*

Tipologia	Fase lavorativa associata	Già utilizzata	Quantità		Frase di rischio
			Attuale	Prevista	
Rifiuti metallici	Commercializzazione e trattamento	Sì	Come da sezione “Rifiuti”		

### Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

I rifiuti in ingresso sono stoccati sia al coperto che su piazzale; la tipologia e la pezzatura dei rifiuti non è tale da causare emissioni diffuse durante la loro gestione.

### Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Cernita manuale	/	Sì	/	/
Riduzione volumetrica	Pressa M1 Pressa M3 Cesoia a ghigliottina M4	Sì	/	/
Triturazione e pressatura	Pressa oleodinamica munita di tritratore M2	Sì	E1	/
Stoccaggio materiale trattato	Pacchi compatti	Sì	/	/

**Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.**

<b>Emissioni da attività di recupero rifiuti non pericolosi</b>	
<i>Dati dichiarati dalla ditta</i>	
<b>Emissione E1</b> – Triturazione e compattazione carta da macero (M2)	
Portata 10.000 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 8 m
Diametro camino 400 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento installato dalla ditta: depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato al Capitolo 6	

### **6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla “Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

### **7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 gg., decorrenti dalla data di messa a regime.

#### **Modalità e controllo delle emissioni.**

**Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime"**, dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm<sup>3</sup>) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l' esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l' esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo

152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h od in Nm<sup>3</sup>T/h;
  - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S od in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

#### **8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che non sono presenti impianti, per la produzione di energia termica per utilizzo diverso dal riscaldamento degli ambienti lavorativi.

#### **9. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

#### **10. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo [www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera](http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera) nella sezione "Interruzione analisi".

#### **11. Prescrizioni particolari.**

Per evitare la formazione di emissioni diffuse, o comunque ridurre le quantità e gli effetti nocivi, il gestore deve adottare, fatte salve le prescrizioni specifiche derivanti dalle leggi vigenti, idonei provvedimenti e cautele quali:

- a. pulizia dei piazzali mediante motoscopa o sistema equivalente;
- b. manutenzione e pulizia sistematica delle strade e dei piazzali;
- c. i materiali polverulenti devono essere trasferiti con apparecchiature chiuse tali da evitare emissioni diffuse;
- d. lo scarico dei materiali deve avvenire in modo da evitare emissione diffusa.



**OGGETTO:** D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

**Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento della ditta "Saiani Sas di Saiani P. & C." ubicata in via G. La Pira n. 7, 9, 11, 13 e 18 in Comune di Flero (Bs).**

**Vista** la nota pervenuta in data 20/04/2018 al P.G. 2478/18 del 20/04/2018 con il quale il Sig. Paolo Saiani in qualità di legale rappresentante della ditta "Saiani Sas di Saiani P. & C." C.F. e P.IVA 03533230177, con sede legale in via G. La Pira n. 18 nel Comune di Flero (Bs) e insediamento produttivo in via G. La Pira n. 7, 9, 11, 13 e 18 nel Comune di Flero (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima e seconda pioggia nella pubblica fognatura;

**Richiamato** l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
  - recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti speciali (acque di prima e seconda pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima e seconda pioggia	1592172	5036125	N.D. (acque di prima e seconda pioggia)	-	5 (acque di prima e seconda pioggia)	Occasionale (acque di prima e seconda pioggia)	Via G. La Pira
	- Acque reflue domestiche							
S2	- Acque di prima pioggia	1592211	5036116	N.D. (acque di prima pioggia)	-	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (a acque di prima pioggia)	Via G. La Pira
	- Acque reflue domestiche							

- la superficie totale è di 5743 m<sup>2</sup> (lotto esistente 3050 m<sup>2</sup> e nuovo lotto 2693 m<sup>2</sup>) suddivisi in: superficie coperta pari a 3033 m<sup>2</sup> (lotto esistente 1530 m<sup>2</sup> e nuovo lotto 1503 m<sup>2</sup>), superficie permeabile adibita a verde pari a 123 m<sup>2</sup> (tutti relativi al nuovo lotto) e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 2587 m<sup>2</sup> (lotto esistente 1397 m<sup>2</sup> e nuovo lotto 1190 m<sup>2</sup>);
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante del lotto esistente (1397 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di accumulo con volume utile di 15 m<sup>3</sup> e successivamente trattate mediante disoleatore prima di essere smaltite in pubblica fognatura mediante lo scarico S1. Le acque di seconda pioggia bypassano la vasca di accumulo delle acque di prima pioggia e vengono trattate nel medesimo disoleatore e vengono smaltite in pubblica fognatura mediante il medesimo punto di scarico S1 delle acque di prima pioggia;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante del nuovo lotto (1194 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di accumulo con volume utile di 5 m<sup>3</sup> e successivamente trattate mediante disoleatore con filtro a coalescenza prima di essere smaltite in pubblica fognatura mediante lo scarico S2;
- tutte le acque pluviali e le acque di seconda pioggia del nuovo lotto vengono recapitate in fognatura bianca comunale;

- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha fatto presente che:
  - > relativamente al nuovo lotto non sussiste il rischio di contaminazione delle acque di seconda pioggia in quanto *sulle aree esterne pavimentate possono essere presenti container o cassoni vuoti il cui dilavamento non implica il rilascio di sostanze inquinanti in grado di contaminare le acque di seconda pioggia;*
  - > relativamente nuovo lotto esistente sussiste il rischio di contaminazione delle acque di seconda pioggia da parte del dilavamento dei rifiuti solidi. Inoltre è presente una cisterna di gasolio.

**Considerato** che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque di prima e seconda pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) e d) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

**Considerato** che le acque dello scarico n. **S2** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) e d) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

**Dato atto** che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **S1** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

**Acquisito** il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane Srl, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 20/07/2018 al PG n° 4450/18 del 23/07/2018;

**Dato atto** che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Flero;

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

**SI DISPONE**

1. che lo scarico nella fognatura comunale di via G. La Pira delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via G. La Pira n. 7, 9, 11, 13 e 18 nel Comune di Flero, i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima e seconda pioggia - Acque reflue domestiche	1592172	5036125	N.D. (acque di prima e seconda pioggia)	- (acque di prima e seconda pioggia)	5 (acque di prima e seconda pioggia)	Occasionale (acque di prima e seconda pioggia)	Via G. La Pira
S2	- Acque di prima pioggia - Acque reflue domestiche	1592211	5036116	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (a acque di prima pioggia)	Via G. La Pira

dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna *Scarico rete fognaria*;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:

- a) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, qualora non già presenti, devono essere previsti un pozzetto di campionamento ed un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato la cui tipologia dovrà essere concordata con l'Ufficio d'Ambito) sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S2, a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche internamente alla proprietà, purché risultino sempre accessibili dall'esterno;
- b) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico S2, al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile dall'esterno;
- c) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, deve essere installata sull'impianto delle acque di prima pioggia del nuovo lotto (scarico S2) una valvola automatica/motorizzata o pneumatica, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;
- d) entro tre mesi dall'inizio dell'attività, deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia del nuovo lotto, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- e) devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque di prima e seconda pioggia del lotto esistente (scarico S1);
- f) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
- g) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima e seconda pioggia dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- h) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S2, prelevato a monte della confluenza con le acque reflue domestiche; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- i) le analisi di cui alle precedenti lettere g) ed h) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
- j) devono essere mantenuti continuamente in funzione il misuratore di portata di cui alla lettera a) ed e) per la quantificazione delle acque di prima e seconda pioggia scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
- k) lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- l) le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia relative al nuovo lotto, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benestare degli enti competenti;
- m) lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- n) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- o) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- p) la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;

- a) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
  - r) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia;
  - s) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
  - t) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
  - u) dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito, entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio attività, la dichiarazione relativa all'utilizzo e presenza/assenza allo scarico di "sostanze pericolose diverse" di cui al DM 18/9/2002, disponibile sul sito [www.aato.brescia.it](http://www.aato.brescia.it);
  - v) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
  - w) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
  - x) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
    - alla sospensione dell'autorizzazione;
    - alla revoca dell'autorizzazione;
  4. di dare atto che i fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
  6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
  7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore Acque Bresciane Srl;
  8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
  9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
  10. di dare atto che i volumi di acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
  11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

**SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI**  
D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	<b>"Saiani Sas di Saiani P. &amp; C."</b>
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	P.IVA. e C.F. 03533230177
Sede legale	Flero (Bs), via G. La Pira n. 18
Indirizzo attività industriale	Flero (Bs), via G. La Pira n. 7, 9 11, 13 e 18
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17072
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

**Scarico n. S1:**

Dati generali scarico	
Codice scarico	<b>017072R0415001G</b>
Tipologia reflui	Acque di prima e seconda pioggia + acque reflue domestiche
Provenienza reflui	Prima e seconda pioggia + domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss Boaga	1592172
Coordinata Y Gauss Boaga	5036125
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No

## Scarico n. S2:

Dati generali scarico	
Codice scarico	<b>017072R0415002G</b>
Tipologia reflui	<i>Acque di prima pioggia + acque reflue domestiche</i>
Provenienza reflui	<i>Prima pioggia + domestiche</i>
Limiti allo scarico	<i>Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria</i>
Coordinata X Gauss Boaga	<i>1592211</i>
Coordinata Y Gauss Boaga	<i>5036116</i>
Tipologia di scarico	<i>R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne</i>
Tipologia fognatura comunale	<i>NERA</i>
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	<i>Occasionale</i>
Sistema di depurazione adottato	<i>Fisico</i>
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	<i>Si (prescrizione autorizzativa)</i>
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	<i>N.D. (Classe 5)</i>
Fonte di approvvigionamento	<i>Acquedotto</i>
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose <i>(Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)</i>	<i>No</i>



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**SETTORE AMBIENTE  
PROTEZIONE CIVILE**

**UFFICIO RIFIUTI**

25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Pratica n. 2556

Brescia, \_\_\_\_\_

- PEC Saiani SAS di Saiani P. & C.  
Via G. La Pira 18, Flero (BS)  
saiani@pec.it
- PEC SACE BT S.P.A.  
Piazza Poli 42, Roma  
sacebt@pcert.postecert.it
- PEC Comune di Flero,  
Piazza IV Novembre 4, Flero (BS)
- PEC ARPA di Brescia U.O.  
Attività Produttive e Controlli

Prot. n. \_\_\_\_\_

*Protocollo generato dal sistema*

DB/db

CL 09.11.06

**OGGETTO:** (fasc.200) ditta Saiani SAS di Saiani P.&C. Accettazione della polizza fideiussoria n.1674.00.27.2799749538 del 21/11/2018 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 3700 del 17/10/18 avente ad oggetto :*“Rinnovo dell’ autorizzazione n. 3912 del 21/10/2008 e s.m.i. con varianti sostanziali relative all’ insediamento ubicato in comune di Flero in Via G. La Pira 18. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i”*

Si comunica l’ accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799749538 del 21/11/2018, rilasciata da SACE BT S.P.A. trasmessa con nota del 23/11/18 e registrata al pg. prov.le n.156095 in data 26/11/2018, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell’ atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 3700 del 17/10/2018.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l’ efficacia a tutti gli effetti dell’ autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

La gestione dell’ attività potrà iniziare dalla data del ricevimento della presente così come previsto al punto n.6 del disposto del provvedimento di autorizzazione n. 3700 del 17/10/2018.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti Via Milano, 13 – Tel. 030-3749648 (arch. Daniele Bilios).

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Loredana Massi

*Documento firmato digitalmente*

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 158831/2018 del 30-11-2018  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente  
**AMBIENTE**